



# Comune di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

---

## Deliberazione del Consiglio Comunale N° 50 del 27/11/2025

---

### OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

---

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:33, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge, dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale, sul punto in oggetto, risulta la seguente composizione:

Cognome e Nome	Funzione	Presenza
STAGNI ESTER	Presidente del Consiglio	Presente
BERNARDI BRUNO	Sindaco	Presente
FICHERA VANESSA	Consigliere Comunale	Presente
EVANGELISTI MARCO	Consigliere Comunale	Presente
PELOSO FEDERICA	Consigliere Comunale	Assente Giustificato
NOBILI TOMMASO	Consigliere Comunale	Presente
VACCARI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente
BIANCO CHIARA	Consigliere Comunale	Presente
AMENDOLA DANIELA FRANCESCA	Consigliere Comunale	Presente
LAMBERTI PAOLO	Consigliere Comunale	Presente
FRANCESCHI PIETRO	Consigliere Comunale	Presente
FATTORI LETIZIA	Consigliere Comunale	Presente
FEDELE MIMMO	Vice Presidente del Consiglio	Presente
CAPONNETTO GERMANA	Consigliere Comunale	Presente
SANDRI VERONICA	Consigliere Comunale	Assente Giustificato
OUALA RACHID	Consigliere Comunale	Presente
SCALAMBRA ANDREA	Consigliere Comunale	Presente

Totale	Presenti: 15	Assenti: 2
--------	--------------	------------

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:

GRUPPIONI MORENA, ZERBINI GIAMPAOLO, ZAPPA OTELLA, FEDERICO ANTONIO, MANTOVANI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Presidente del Consiglio, la dott.ssa Dr.ssa Ester Stagni assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: BIANCO CHIARA, LAMBERTI PAOLO, OUALA RACHID.

La dr.ssa Cassandra Schincaglia, responsabile vicaria dei servizi finanziari e tributi, illustra il punto in oggetto.

---

## CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** e richiamato l'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**Visto** e richiamato l'art. 42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

**Visto** l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**Vista** la delibera n. 15/C del 12/02/2007 avente ad oggetto: "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'esercizio 2007";

**Dato** atto dell'esigenza del bilancio corrente esercizio 2026 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito:

Presenti: n. 15 componenti consiliari

Votanti: n. 15 componenti consiliari

Favorevoli: n. 15 componenti consiliari

Contrari: //

Astenuti: //

## **DELIBERA**

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto di dare atto a tutto quanto indicato in premessa e di **confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali**;
2. Di quantificare presuntivamente in € 2.050.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
3. Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/98 e s.m.i., concernenti l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese per alzata di mano, dal seguente esito:  
Presenti: n. 15 componenti consiliari  
Votanti: n. 15 componenti consiliari  
Favorevoli: n. 15 componenti consiliari  
Contrari: //  
Astenuti: //

**COMUNE DI MOLINELLA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio  
Dr.ssa Ester Stagni

Il Segretario Generale  
Dott. Danilo Fricano

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

---

**Deliberazione del Consiglio Comunale N° 50 del 27/11/2025**